



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

144/2013

NOVEMBRE/5/2013 (*)

12 Novembre 2013

**CON LA NOTA N. 172574 DEL 22
OTTOBRE 2013 IL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO HA
CHIARITO CHE I PRINCIPI ESPRESSI
DALLA CIRCOLARE N. 27/2013
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN
TEMA DI SANZIONI CONNESSE A
ERRORI NEI VERSAMENTI POSSONO
ESSERE ESTESI ANCHE AI DIRITTI
CAMERALI.**

Con **nota n. 172574 del 22 ottobre 2013**, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune indicazioni in relazione alla circolare n. 27/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate (*cf.* DENTRO LA NOTIZIA N. 108 del 03/09/2013) in tema di **errati versamenti da parte dei contribuenti ed alla sua applicabilità anche al diritto annuale**.

Con la predetta nota, il Ministero ha precisato che i principi espressi nella suddetta circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema di sanzioni connesse a errori nei versamenti possono essere estesi anche ai diritti camerali.

DECORRENZA TEMPORALE NUOVA INTERPRETAZIONE

Il Ministero con la suddetta nota ha chiarito che questa nuova interpretazione **troverà applicazione, a partire dai ruoli resi esecutivi successivamente all'emanazione della nota (*id:* dal 23/10/2013), indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale**.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, le Camere di Commercio provvederanno ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2013.

Quindi, in relazione ai **ruoli già resi esecutivi** alla data di emanazione della nota, **le Camere di Commercio:**

- nel caso di **cartelle già notificate ma non ancora definitive** (*id:* per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso) e **su istanza del contribuente, provvederanno alla rideterminazione della sanzione** tenendo conto dei nuovi principi, concedendo lo sgravio al concessionario;
- nel caso di **cartelle notificate e definitive, valuteranno, su istanza del contribuente, l'opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione.**

Per i **provvedimenti di irrogazione sanzioni divenuti definitivi**, il Ministero dello Sviluppo economico, uniformandosi a quanto ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2013, nella nota in esame **ha precisato che non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato.**

PRINCIPI ESPRESSI DALLA CIRCOLARE N. 27/2013 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE APPLICABILI AI VERSAMENTI DEI DIRITTI CAMERALI.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nella nota in esame, pone in evidenza che già con la ***circolare n. 3587/C del 20.06.2005*** furono fornite indicazioni in materia di applicazione di sanzioni in caso di ritardi o omessi versamenti relativi ai diritti camerali; indicazioni che risultano ora superate, in quanto differiscono da quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate alla luce della più volte richiamata circolare n. 27/2013.

Si rende, quindi, necessario, rileva il Ministero, operare una nuova analisi alla luce dei principi espressi dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione delle sanzioni ai tributi, relativamente alla seguenti fattispecie:

- ***insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione;***
- ***efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti.***

INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA MAGGIORAZIONE

Relativamente alla fattispecie di insufficiente versamento del diritto annuale e della relativa maggiorazione, il Ministero pone in evidenza che **sino alla data di emanazione della nota** in esame, **in caso di versamento parziale**

e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario, la sanzione veniva commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa.

Nel caso di **versamento parziale e/o incompleto** effettuato **oltre il termine di scadenza ordinario**, **la sanzione veniva commisurata all'intero importo dovuto**, graduando, ove del caso, la sanzione.

Tali interpretazioni fornite con la circolare n. 3587/C risultano ora superate.

Pertanto, in caso di insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione, potrà essere applicato quanto chiarito nella nota circolare 27/2013 l'Agenzia delle Entrate, con la quale si stabilisce che, ***"il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato"***.

Ciò significa, dunque, che se l'importo versato nel "termine lungo" è inferiore al diritto annuale dovuto, detto versamento non è da considerarsi tardivo ma, semplicemente insufficiente; la sanzione deve, quindi, essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (ovvero imposta più maggiorazione).

Non rileva, inoltre, se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

Resta inteso che, laddove l'impresa **non ha versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine ultimo, entro il**

quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, è la data naturale di scadenza cioè il 16 giugno dell'anno successivo.

Si ritiene, infine, necessario rilevare che, alle **imprese e unità locali che si iscrivono in corso d'anno al registro delle imprese** non si applica l'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001; ***tali soggetti sono tenuti ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni decorrenti dall'iscrizione***; saranno considerati tardivi e, quindi, sanzionati con l'applicazione dell'aliquota 5 del 10% sull'intero importo dovuto e versato tutti i versamenti effettuati nei successivi trenta giorni.

EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI

Relativamente alla fattispecie di errato ravvedimento per calcolo e versamento in misura inferiore rispetto al dovuto, uniformandosi all'orientamento dettato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.° 27/2013, il Ministero evidenzia che sarà, invece, necessario ritenere perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato.

Alla luce di tale orientamento, ***nel caso in cui l'impresa effettui***, entro il termine prescritto per il ravvedimento, ***il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma, comunque, con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo***; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali. Inoltre, nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui ***un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento***, la

Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario - proporzionata al *quantum* complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.

In tutti i casi sarà necessario, sottolinea il Ministero dello Sviluppo economico, ***avere l'evidenza dell'intenzione dell'impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la verifica dell'imputazione nel modello F24 di parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC